TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE
PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Il volere nelle fragilità

a cura di
Laura Solidoro e Margherita Scognamiglio

Estratto

Numero Speciale – Anno 2025

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico
A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), P. Buongiorno (Univ. Macerata), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), R. Laurendi (Univ. Genova), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. Autònoma de Barcelona), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

Comitato Editoriale
A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), A. Guasco (Univ. Telematica Giustino Fortunato), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), P. Pasquino (Univ. Cassino), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuoglio (Univ. Torino)

Redazione
Coordinatore: C. De Cristofaro (Univ. Salerno) – **Membri:** M. Amabile (Univ. Salerno), G. Balestra (Univ. Salento), M. Beghini (Univ. Roma Tre), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), D. Ceccarelli Morolli (P.I.O. – Univ. G. Marconi), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano), C. Iovacchini (Univ. Roma 'La Sapienza'), M. Melone (Univ. Roma 'La Sapienza'), A. Natale (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione
C. Cascone, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista
Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di

Ordine degli Avvocati di Salerno

Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Teoria e Storia del Diritto Privato
ISSN: 2036-2528
Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider: Aruba S.p.A., Via San Clemente n. 53, Ponte San Pietro (BG), P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

I saggi che compongono questo Numero Speciale di Teoria e Storia del Diritto Privato sono stati sottoposti al giudizio di due Referees con il sistema del 'double blind'.
In Redazione per questo numero speciale: A. Natale (Univ. Salerno), G. Balestra (Univ. Salento).

Il numero speciale è stato pubblicato online nel 2025.

Pubblicazione realizzata e finanziata nel quadro del Progetto di ricerca PRIN 2022 *"2022R739JM - The Regulatory Will"* - finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente C2 Investimento 1.1, "Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) - CUP n. D53D23007410006.

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Ministero dell'Università e della Ricerca

Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Vulnerabilità e minore età: l'*adulescens luxuriosus*

SOMMARIO: 1. Vulnerabilità come 'incrinatura': qualche considerazione introduttiva – 2. Vulnerabilità e minore età: la *lex (P)Laetoria de circumscriptione adulescentium* e l'editto pretorile di Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.4.1.1 – 3. Il caso dell'*adulescens luxuriosus* – 4. Brevi note conclusive.

1. *Vulnerabilità come 'incrinatura': qualche considerazione introduttiva*

Come è già stato ampiamente osservato, la vulnerabilità può essere predicata in molti modi e manifestarsi sotto molteplici forme[1]: si tratta di «un'idea dai contorni vaghi, sfumati, che presenta notevoli varianti»[2]; un concetto che permette di discutere fattispecie diverse, dotato di un'innegabile ricchezza semantica; un principio che viene adoperato in ambiti differenti (individuali, sociali, istituzionali, economici, informatici), fungendo da paradigma «grazie al quale configurare e interpretare vari aspetti del reale»[3].

Ora, indipendentemente dagli impieghi che ne vengono fatti e dagli ambiti nei quali essa viene adoperata, la vulnerabilità conserva in sé una costante, designando ciò che può essere leso, scalfito, ferito: nel concetto stesso di vulnerabilità – sia esso declinato in

---

[1] C'è chi ha parlato di «duttilità-plasmabilità della categoria di "vulnerabilità"»: così G. BOMBELLI, *Vulnerabilità e povertà*, in *Jus-online*, 4, 2021, 91.
[2] B. PASTORE, *Vulnerabilità, diritto, ragionamento giuridico*, in *TSDP – NS*, 2022, 1.
[3] B. PASTORE, *Vulnerabilità*, cit., 2.

termini generali che in un linguaggio più tecnico, come quello giuridico (al quale ambito verrà circoscritta la presente analisi) – considerata la sua natura polisemica ed astratta, è insita l'idea che esiste un punto di un insieme, qualsiasi esso sia (un individuo, un mercato, un territorio), che in qualche modo risulti essere più debole degli altri, meno resistente. Sia tale, cioè, da determinare una conseguente fragilità dell'insieme stesso o, addirittura, minarne la complessiva stabilità; non a caso, l'origine etimologica del lemma sembra rimandare proprio al *vulnus*[4], inteso come ferita sia fisica o «'strappo' nel corpo»[5], *hians et patens*, che morale[6]. Per metonimia, il vocabolo latino sembra poter designare anche l'arma utilizzata per

[4] Il latino *vulnus* «è usato per riferirsi genericamente al punto più debole o meno protetto di qualcosa, tale da rendere più *fragile* l'insieme che lo include (di qui il nesso problematico *vulnerabilità/fragilità*). Il *vulnerabile*, quindi, è in prima approssimazione ciò che può essere soggetto a ferita, a offesa, colui o colei che può subire o ha effettivamente subito un danno» (i corsivi sono dell'autore): T. CASADEI, *La vulnerabilità in prospettiva critica*, in *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di O. Giolo e B. Pastore, Roma, 2018, 80. Secondo Casadei: «mantengono la stessa radice latina il francese, *vulnérabilité*, lo spagnolo, *vulnerabilidad*, l'inglese, *vulnerability*; diversamente, il tedesco, *Verletzbarkeit* e *Verwundbarkeit* (rispettivamente da *Verletze* e *Wund*, 'ferita') sembrano rimandare a un significato più diretto, ossia di ciò che è 'offendibile' o 'feribile'. Non è raro trovare, però, soprattutto nella letteratura specialistica, anche il termine *Vulnerabilität*, che quindi rimanda alla stessa radice latina» (p. 80, nt. 25).

[5] G. MARAGNO, *Alle origini (terminologiche) della vulnerabilità: vulnerabilis, vulnus, vulnerare*, in *Vulnerabilità. Analisi*, cit., 18.

[6] Come testimoniano sia Lucrezio a proposito dei *vulnera vitae*, delle ferite della vita (3.63-64: […] *haec vulnera vitae non minimam partem mortis formidine aluntur*), che Apuleio, il quale, nelle sue Metamorfosi (4.31), fa riferimento ai *dulcia vulnera* (*"Per ego te" inquit "maternae caritatis foedere deprecor per tuae sagittae dulcia vulnera per flammae istius mellitas uredines vindictam tuae parenti sed plenam tribue et in pulchritudinem contumacem severiter vindica idque unum et pro omnibus unicum volens effice* […]).

sferrare il colpo e cagionare la ferita: nell'Eneide, per esempio, Pirro *ardens infesto vulnere*[7] e Ismano scocca *vulnera*[8] e non frecce.

Ancora: potevano essere esposti ai *vulnera* non soltanto gli esseri umani, ma anche gli dei, come sembra confermare il caso di Venere, riportato sempre nell'Eneide, dove Virgilio ai versi 29 e 30 del libro decimo scrive […] *equidem, credo, mea vulnera restant / et tua progenies mortalia demoror arma.*

Volendo riprendere un'espressione propria del filosofo francese Gilles Deleuze[9], si può affermare che la vulnerabilità è un'*incrinatura*, una fenditura appena visibile in superficie ma passibile di agire improvvisamente in profondità: una incrinatura silenziosa, capace di rivelarsi quando ormai è troppo tardi e un atto lesivo è già stato posto in essere[10].

Della vulnerabilità manca, almeno nel panorama giuridico nazionale, una definizione precisa e ciò nonostante il timido, espresso, riferimento che il legislatore fa all'art. 90 *quater* cod. proc. pen.[11], laddove afferma che: «[…] la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è

[7] Verg. *Aen.* 2.529: […] *illum ardens infesto vulnere Pyrrhus insequitur* […]

[8] Verg. *Aen.* 10.140: […] *Ismare, gentes vulnera derigere et calamos armare veneno*, […]

[9] G. DELEUZE, *Porcellana e vulcano*, in *Logica del Senso*, Milano, 2022, Paris, 1969, 138 ss., il quale sviluppa la nozione di incrinatura a partire dal commento al racconto di F.S. Fitzgerald, *The Crack-Up* (1936).

[10] L'incrinatura costituirebbe un nodo teorico importante della filosofia di Deleuze, connesso con la nozione di auto-distruzione e ripetizione: sarebbe una rottura che parte da dentro e si salda alla condizione di fragilità. Come nella porcellana «l'incrinatura non perde il suo cammino silenzioso, non muta direzione secondo le linee di minore resistenza, non estende la sua trama che sotto i colpi di ciò che accade» (G. DELEUZE, *Porcellana*, cit., 139).

[11] Rubricato, appunto, «Condizione di particolare vulnerabilità».

riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato»[12].

Discorso diverso per il versante sovranazionale dove, invece, sembra che i riferimenti alla vulnerabilità siano più numerosi e, sicuramente, più precisi, basti solo pensare – per fare giusto qualche esempio – alla figura del cd. 'consumatore vulnerabile', tipizzata nella direttiva n. 2005/29/CE, dedicata alle pratiche commerciali sleali[13]; ad alcune delle altre direttive europee vigenti (come la n. 2012/29/UE[14], che interviene in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la quale al Considerando 38[15] elenca tutta una serie di situazioni che

[12] La disposizione in commento riferisce però di una vulnerabilità come condizione, senza fornire alcun significato del termine.

[13] In dettaglio, nella direttiva viene segnalata la necessità di introdurre regole volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche risultino particolarmente vulnerabili, con ciò facendo riferimento alla individuazione di specifiche categorie 'target' per le quali la tutela ordinaria non risulti adeguata.

[14] Del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, la quale sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

[15] «Alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica. I servizi di assistenza specialistica dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato che tenga conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del danno subito a seguito del reato, nonché del rapporto tra vittime, autori del reato, minori e loro ambiente sociale allargato. Uno dei principali compiti di tali servizi e del loro personale, che svolgono un ruolo importante nell'assistere la vittima affinché si ristabilisca e superi il potenziale danno o trauma subito a seguito del reato, dovrebbe

determinano la vulnerabilità di un soggetto o la n. 2011/36/UE[16], dettata in tema di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani, la quale – all'art. 2 par. 2 – recita: «Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima»[17]); o, ancora, alla Dichiarazione di Barcellona[18], dove si legge che il termine vulnerabilità viene utilizzato per definire il principio di autonomia e con esso quelli di integrità e dignità umana[19].

---

consistere nell'informare le vittime dei diritti previsti dalla presente direttiva cosicché le stesse possano assumere decisioni in un ambiente in grado di assicurare loro sostegno e di trattarle con dignità e in modo rispettoso e sensibile. I tipi di assistenza che questi servizi specialistici dovrebbero offrire potrebbero includere la fornitura di alloggi o sistemazioni sicure, assistenza medica immediata, rinvio ad esame medico e forense a fini di prova in caso di stupro o aggressione sessuale, assistenza psicologica a breve e lungo termine, trattamento del trauma, consulenza legale, patrocinio legale e servizi specifici per i minori che sono vittime dirette o indirette di reati».

[16] Del 5 aprile 2011 che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

[17] Ed al Considerando 13 riporta: «Nel contesto della presente direttiva, fra le persone vulnerabili dovrebbero essere compresi almeno i minori», precisazione necessaria ai fini di quanto si dirà nel prosieguo del presente lavoro.

[18] *The Barcelona declaration on Policy Proposal to The European Commission on Basic Ethical Principals in Bioethics and Biolaw*, documento adottato dai rappresentanti di trentasei città europee riunite a Barcellona il 17 ottobre 1998, in occasione del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, il cui testo è disponibile online, all'indirizzo https: // www.istitutobioetica.it / documenti-di-riferimento / documenti-di-riferimentoo / 187-documenti / 556-the-barcelona-declaration-on-policy-proposals-to-the-european commission-on-basic-ethical-principles-in-bioethics-and-biolaw.

[19] In particolare si veda il punto C, par. 4, a norma del quale: «Vulnerability expresses two basic ideas. (a) It expresses the finitude and fragility of life which, in those capable of autonomy, grounds the possibility and necessity for all morality. (b) Vulnerability is the object of a moral principle requiring care for the vulnerable. The vulnerable are those whose autonomy or dignity or integrity

2. *Vulnerabilità e minore età: la lex (P)Laetoria de circumscriptione adulescentium e l'editto pretorile di Ulp. 11 ad ed. D. 4.4.1.1*

Dal punto di vista soggettivo potrebbe darsi che l'incrinatura deleuziana alla quale si accennava nel paragrafo precedente sia legata alla condizione fisiologica nella quale versa un individuo (il riferimento è ad una qualche malattia o disabilità); oppure scaturire dal contesto nel quale l'individuo stesso vive e viene a trovarsi (si pensi, per esempio, a chi versa in una condizione di indigenza, oppure a chi abbia perso il lavoro ed è disoccupato o, ancora, a chi faccia parte di una qualche minoranza). Vulnerabili possono essere anche i 'minori di età' i quali, stante appunto la minore età, vengono considerati dall'odierno ordinamento giuridico soggetti da difendere da coloro che volessero approfittare della loro inesperienza, un'inesperienza legata – appunto – all'età.

Va da sé che il concetto di minore età è di per sé un dato convenzionale, che ha subito e subisce numerose variazioni anche in epoca moderna[20].

are capable of being threatened. As such all beings who have dignity are protected by this principle. But the principle also specifically requires not merely non interference with the autonomy, dignity or integrity of beings, but also that they receive assistance to enable them to realise their potential. From this premiss it follows that there are positive rights to integrity and autonomy which grounds the ideas of solidarity, non-discrimination and community». Sul possibile utilizzo della vulnerabilità quale principio-guida nell'interpretazione delle norme di diritto internazionale dei diritti umani, F. IPPOLITO, *La vulnerabilità quale principio emergente nel diritto internazionale dei diritti umani?*, in *Ars Interpretandi – Rivista di ermeneutica giuridica*, 2, 2019, 63 ss.

[20] La minore età rappresenta un concetto giuridico fondamentale nell'ordinamento italiano, che riflette non solo una necessità di tutela dei più giovani, ma anche un riconoscimento della loro progressiva acquisizione di capacità e responsabilità. Attraverso i suoi principi e le sue regolamentazioni, la legge si adatta alle varie fasi dello sviluppo dell'individuo, garantendo protezione

Già gli antichi avevano promosso tutta una serie di garanzie e strumenti processuali, volti a tutelare il minore di 25 anni contro colui che lo avesse raggirato e gli avesse arrecato un danno: *per incidens*, può destare stupore un limite di età così alto[21] in un'epoca in cui l'aspettativa di vita era molto più bassa ed è chiaro che per poterlo comprendere è necessario mettere da parte i moderni parametri interpretativi che fanno di un venticinquenne un adulto. La prospettiva – direbbe un antropologo – dovrebbe essere emica.

Con la *Lex (P)Laetoria de circumscriptione adulescentium*[22] avevano creato un'*actio* che poteva essere utilizzata contro colui che avesse

---

e allo stesso tempo valorizzando l'autonomia personale nel cammino verso la piena maturità legale ed etica.
In Italia, il codice civile e le leggi speciali proteggono il minore attraverso una fitta rete di norme che tendono a limitarne la capacità di agire in campo giuridico per tutelarne gli interessi: il minore, ad esempio, non può stipulare contratti o disporre di beni senza il consenso dei genitori o, in determinati casi, del giudice tutelare. Tuttavia, con l'aumentare dell'età, gli viene riconosciuta una maggiore capacità di discernimento.
Nel diritto penale, la minore età influenza anche la responsabilità: i minori sotto i 14 anni sono considerati incapaci di intendere e di volere e pertanto non imputabili; mentre dai 14 ai 18 viene applicato loro un regime speciale di imputabilità in cui si tiene conto della loro età e si applicano misure volte principalmente alla loro educazione e reintegrazione sociale.

[21] Come ben sappiamo, la capacità giuridica piena si otteneva solo con l'emancipazione e dunque era nella completa discrezionalità del *pater*.

[22] Secondo alcuni autori (per tutti A. GUARINO, *Diritto privato romano*[5], Napoli, 1976, 567 e M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*[2], Palermo, 1994, 270) questa *lex* sarebbe stata rogata da un membro della *gens Laetoria* ed andrebbe cronologicamente collocata intorno al 200 a.C. A parere di S. DI SALVO (*Lex Laetoria. Minore età e crisi sociale tra il III e il II a.C.*, Napoli, 1979), la posizione della *gens Laetoria*, facente parte del gruppo antiscipionico fabiano-catoniano, era spiccatamente popolare: si sarebbe trattato di una famiglia plebea, non di origine romana, molto influente nella scena politica tra il III ed il II secolo a.C. Quanto alla datazione cronologica l'affermazione secondo la quale tale legge sarebbe databile intorno al 200 a.C. sembrerebbe avvalorata anche da due testi plautini: *Rud.* 1380-1386 e *Pseud.* 294-305.

concluso un negozio con un minore di venticinque anni, approfittando della sua 'giovane' età e della relativa inesperienza: detta *actio* aveva i caratteri della penalità, dell'esperibilità da parte di qualsiasi cittadino e dell'*infamia*. Accanto ad essa, a partire dalla tarda repubblica, vennero introdotti altri due strumenti processuali, grazie ai quali il minore che avesse compiuto negozi a lui pregiudizievoli avrebbe potuto tutelarsi: un'*exceptio legis (P)Laetoriae* e un'*in integrum restitutio propter aetatem*. La prima poteva essere adoperata quando il minore fosse stato chiamato in giudizio in qualità di convenuto, nell'ipotesi nella quale il negozio non avesse avuto ancora esecuzione; la seconda, al contrario, presupponeva che il negozio fosse già stato concluso: in questo caso, sfruttando tale rimedio processuale, il minore avrebbe potuto vanificare gli effetti che lo stesso negozio concluso avesse prodotto ai suoi danni.

Un'ulteriore testimonianza del fatto che i minori di venticinque anni ricevessero una qualche forma di tutela può rinvenirsi in un

---

Nel primo si apprende che: Labr. *Cedo quicum habeam iudicem,*
ni dolo malo instipulatus sis nive etiamdum <haud> siem
quinque et viginti annos natus. Gr. *Habe cum hoc*. Labr. *Aliost opus*.
Daem. *Iam ab isto auferre haud <potis> sim, si istunc condemnavero.*
promisistin huic argentum? Labr. *Fateor*. Daem. *Quod servo <meo>*
promisisti, meum esse oportet, ne tu, leno, postules
te hic fide lenonia uti: non potes.
Nello *Pseudolus*, invece: Bal. […] *nullus est tibi quem roges*
mutuom argentum? Cal. *Quin nomen quoque iam interiit mutuom*.
Ps. *Heus tu, postquam hercle isti a mensa surgunt satis poti viri,*
qui suom repetunt, alienum reddunt nato nemini,
postilla omnes cautiores sunt, ne credant alteri.
Cal. *Nimis miser sum, nummum nusquam reperire argenti queo;*
ita miser et amore pereo et inopia argentaria.
Bal. *Eme die caeca hercle olivom, id vendito oculata die:*
iam hercle vel ducentae fieri possunt praesentes minae.
Cal. *Perii, annorum lex me perdit quinavicenaria.*
metuont credere omnes. Bal. *Eadem est mihi lex: metuo credere.*

luogo di Ulpiano (Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.4.1.1) nel quale il giurista riporta l'esistenza di un editto pretorile dal seguente tenore:

Praetor edicit: "*Quod cum minore quam viginti quinque annis natu gestum esse dicetur, uti quaeque res erit, animadvertam*".

La prescrizione edittale – oggetto di un enorme impegno interpretativo ad opera di giuristi ed imperatori affinché potesse in qualche modo risultare adeguata alle esigenze che, di volta in volta, cominciarono ad emergere in concreto – si limitava ad affermare che «quanto, con un minore di venticinque anni si dirà essere stato fatto, <lo> esaminerò secondo quella che sarà la situazione»[23].

La formulazione particolarmente generica dell'inciso *Quod cum minore quam viginti quinque annis natu gestum esse dicetur* sembrava dunque implicare che il pretore rinviasse alle fattispecie concrete e alle singole ipotesi, scegliendo direttamente lo strumento che potesse risultare più appropriato in base alla valutazione del caso specifico, piuttosto che invalidando qualsiasi atto compiuto dal minore di 25 anni.

Secondo alcuni studiosi[24] il motivo di una simile formulazione avrebbe dovuto trovare una «ragionevole spiegazione sul piano storico» nel fatto che la categoria dei minori di 25 anni era già stata contemplata dalla *lex (P)Laetoria*, la quale – come accennato – vietava il compimento *dolo malo* di determinate categorie di atti negoziali, ivi espressamente elencate, con gli stessi minori: sembra dunque logico ipotizzare che nell'emanare l'editto, il pretore avesse operato «in modo ancora più incisivo» un'integrazione del precedente regime giuridico, prevedendo non soltanto negozi che

[23] La traduzione è di S. SCHIPANI, *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione*, rinvenibile sul sito http://dbtvm1.ilc.cnr.it/digesto/

[24] Per tutti F. MUSUMECI, *«Quod cum minore* […] *gestum esse dicetur». Formulazione edittale e sua concreta attuazione in età imperiale*, in *RHD*, 84 (4), oct.-déc. 2006, 515.

non rientrassero propriamente nell'ambito del contratto, considerato il primo riferimento se si pensa al significato di *gestum*[25], ma anche mezzi processuali aggiuntivi[26] come la *replicatio*[27], la *cautio*[28], la *denegatio exceptionis*[29], la *denegatio actionis*[30] e l'*actio utilis de dolo*[31], a seconda della fattispecie.

---

[25] Lo stesso Ulpiano afferma: *Ait praetor: 'gestum esse dicetur'. Gestum sic accipimus qualiterqualiter, sive contractus sit, sive quid aliud contigit* (Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.4.7 pr.).

[26] È concorde H. ANKUM (*Le minor captus et le minor circumscriptus en droit romaine classique*, in *Mélanges P. Jaubert*, Bordeaux, 1992, 38 ss.; ID., *Gab es im klassischen römischen Rech teine exceptio und eine replicatio legis Laetoriae?*, in *Festschrift für G. Wesener*, Graz, 1992, 23 s.; ID., *La position juridique du filius familias mineur en droit romain classique*, in *Mélanges F. Wubbe*, Fribourg Suisse, 1993, 3, nt. 8), il quale ha ritenuto che il pretore avrebbe potuto concedere una *restitutio in integrum propter aetatem*, un'*actio arbitraria* personale; una *exceptio* ed una *replicatio circumscriptionis* ed una *denegatio actionis*.

[27] Ulp. 22 *ad ed.* D. 12.2.9.4: *Si minor viginti quinque annis detulerit et hoc ipso captum se dicat, adversus exceptionem iurisiurandi replicari debebit, ut Pomponius ait. Ego autem puto hanc replicationem non semper esse dandam, sed plerumque ipsum praetorem debere cognoscere, an captus sit, et sic in integrum restituere: nec enim utique qui minor est statim et circumscriptum se docuit. Praeterea exceptio ista sive cognitio statutum tempus post annum vicensimum quintum non debet egredi.*

[28] Ulp. 9 *ad ed.* D. 3.3.39.6: *Est et casus, quo quis eiusdem actionis nomine et de rato caveat et iudicatum solvi. Ut puta postulata est cognitio de in integrum restitutione, cum minor circumscriptus in venditione diceretur: alterius procurator existit: debet cavere hic procurator et ratam rem dominum habiturum, ne forte dominus reversus velit quid petere, item iudicatum solvi, ut si quid forte propter hanc restitutionem in integrum praestari adulescenti debeat, hoc praestetur. Et haec ita Pomponius libro vicensimo quinto ad edictum scribit.*

[29] V. M. BRUTTI, *La problematica del dolo processuale nell'esperienza romana*, II, Milano, 1993, 536, nt. 261 che, con riguardo a Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.4.11.7; Ulp. 29 *ad ed.* D. 14.6.3.2; Paul. *l. sing. de iur. et facti ignor.* D. 22.6.9 pr.; Gai. 4 *ad ed. prov.* D. 4.4.12 parla di *denegatio exceptionis*.

[30] Gai. 4 *ad ed. prov.* D. 4.4.27.1; Ulp. 31 *ad ed.* D. 17.1.12.11.

[31] E non l'*actio de dolo* «la cui concessione non si basava sull'editto relativo ai minori ma aveva un proprio autonomo fondamento»: F. MUSUMECI, *«Uti quaeque res erit, animadvertam». Protezione edittale dei minori e mezzi pretorii adottati per la sua attuazione*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, V, Catania, 2007, 500, nt. 135.

3. *Il caso dell'adulescens luxuriosus*

L'indeterminatezza di tale prescrizione edittale avrebbe altresì legittimato il riconoscimento di numerose fattispecie ascrivibili nel registro delle ipotesi che potevano rientrare in una previsione di tal genere: tra di esse ve ne è una, in particolare, avente ad oggetto il caso di un *adulescens luxuriosus*, fortemente attratto da una meretrice:

Si adulescens luxuriosus mandet tibi, ut pro meretrice fideiubeas, idque tu sciens mandatum susceperis, non habebis mandati actionem, quia simile est, quasi perdituro[32] *pecuniam sciens credideris. Sed et si ulterius directo mandaverit tibi, ut meretrici pecuniam credas, non obligabitur mandati, quasi adversus bonam fidem mandatum sit* (Ulp. 31 *ad ed.* D. 17.1.12.11)[33].

---

[32] Cfr. CH. G. WENZEL, *Disputatio juridica de pecunia statim perdituro credita ex l. 12 § 11. D. Mandati*, Lipsiae, 1715, 8: «*Vocabulum Perdituro quod attinet, illud a verbo perdere descendit, quod mihi heic idem est, ac bona sua turpiter dataque opera dissipare aut consumere.* […] *Ideoque Leges de Perdituro mentionem facientes hominem indigitant prodigum, atque luxuriosum*». Dunque, nella categoria dei soggetti che fossero degli scialacquatori, si poteva comprendere anche il *luxuriosus*. Sul punto L. PARENTI [*«Quia simile est, quasi perdituro pecuniam sciens credideris» (D. 17.1.12.11, Ulp. 31 ad ed.)*, in *QLSD*, 14, 2014] ha sostenuto che la frase '*quia simile est, quasi perdituro pecuniam sciens credideris*' – che Ulpiano inserisce quale *ratio* per escludere l'*actio mandati contraria* contro il minore – non si sarebbe riferita ad un minore, come è stato ipotizzato in dottrina, bensì ad «un soggetto che fosse *perditurus*, cioè uno scialacquatore, il quale, quindi, sarebbe stato sollevato dal restituire quanto ricevuto in prestito, qualora il mutuante fosse stato consapevole della sua propensione allo sperpero». Lo studioso ha altresì evidenziato come nella condizione di *perditurus* «si potrebbe far rientrare anche quella di *luxuriosus*»: si sarebbe trattato di soggetti 'particolari' che avrebbero necessitato di trattamenti altrettanto 'particolari', «da un lato miranti a tutelare la loro posizione patrimoniale, dall'altro a sanzionare chi, nonostante avesse contezza della loro indole allo sperpero, avesse comunque contratto con loro».

[33] Su tale frammento *ex multiis* M. TALAMANCA, *La bona fides nei giuristi romani: «Leerformeln» e valori dell'ordinamento*, in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di A.*

In essa viene riferito di un adolescente *luxuriosus*[34] che avrebbe dato mandato ad un terzo di concedere fideiussione per una meretrice: ora, se il terzo, *sciens*, lo avesse saputo ed avesse accettato questo mandato, non avrebbe potuto esperire l'*actio mandati*, l'azione di mandato, *quia simile est*, essendo il caso simile a quello di colui che, sapendolo, avesse prestato denaro ad uno che lo avrebbe sperperato. Lo stesso sarebbe accaduto anche nell'ipotesi nella quale l'*adulescens* avesse chiesto al terzo di prestare direttamente del denaro ad una meretrice: pure in questo caso – dice Ulpiano – non potrà esservi obbligazione di mandato, essendo il mandato stesso conferito *adversus bonam fidem*, contro la buona fede.

Burdese, IV, Padova, 2003, 231 ss. e S. RANDAZZO, *Mandare. Radici della doverosità e percorsi consensualistici nell'evoluzione del mandato romano*, Milano, 2005, 167 ss.

[34] A proposito del significato del termine nel libro X, *De vocabulis*, è contenuta una definizione di Isidoro di Siviglia, il quale afferma che […] *Luxuriosus, quasi solutus in voluptate: unde et membra loco mota luxa dicuntur* […] (L. 160): il lussurioso sarebbe *quasi solutus in voluptate*, quasi sciolto nel piacere; di qui – aggiunge – anche il fatto che le membra spostatesi dal proprio posto si dicono, appunto, lussate. Che il lussurioso fosse anche un dissipatore lo si può evincere da Festo (Fest. voce *Prodiguae hostiae*): *Prodiguae hostiae vocantur, ut ait Veranius, quae consumuntur; unde homines quoque luxuriosi, prodigi* (L. 296). Nelle fonti, costui era spesso accostato al prodigo e considerato come turpe: Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.3.11.1: *Et quibusdam personis non dabitur, ut puta liberis vel libertis adversus parentes patronosve, cum sit famosa. Sed nec humili adversus eum qui dignitate excellet debet dari: puta plebeio adversus consularem receptae auctoritatis, vel luxurioso atque prodigo aut alias vili adversus hominem vitae emendatioris. Et ita Labeo. Quid ergo est? In horum persona dicendum est in factum verbis temperandam actionem dandam, ut bonae fidei mentio fiat*. Ancora si v.: Mart. Bracc. *Form. hon. vit.* 7.4: *Hac ergo mediocritatis linea continentiam observabis, ut nec voluptati deditus, prodigus et luxuriosus appareas nec avara tenacitate sordidus aut obscurus exsistas*; Macr. *Sat.* 3.17.12: […] *Adprime luxuriosus mihi videtur et prodigus cui haec tanta in epulis vel gratuita ponantur* […]; Porph. *Epod.* 1.34: […] *Nepotem autem Veteres prodigum ac luxuriosum dicebant, quia re vera solutiores delicatorisque vitae soleant esse, qui sub avo nutriantur.*

Si tratta di un testo, variamente interpretato dalla dottrina[35], nel quale il giurista severiano espone due diverse fattispecie aventi entrambe per protagonista un giovane dai costumi sregolati: nella prima, l'*adulescens luxuriosus* dà mandato ad un terzo, chiedendogli di prestare fideiussione a favore di una *meretrix*. Secondo Ulpiano, in tale eventualità il mandatario non avrebbe potuto esercitare l'*actio mandati contraria*, trovandosi costui in una situazione analoga a quella di chi avesse consapevolmente, *sciens*[36], fatto credito ad un soggetto che sapeva avrebbe sperperato il denaro. Analogo risultato si sarebbe ottenuto pure nel caso in cui l'*adulescens* avesse dato mandato ad un terzo di prestare il denaro direttamente alla

[35] Per tutti: S.A. FUSCO, *«Adulescens luxuriosus». Ulp. D. 17.1.12.11 – ein Mandat contra bonos mores?*, in *Mandatum und Verwandtes. Beitrage zum romischen und modernen Recht*, hrsg. von D. Norr und Sh. Nishmura, New York-London-Paris-Tokio-Hong Kong-Barcelona-Budapest, 1993, 403 ss.; A. MAFFI, *«Adulescentes» e «meretrices» fra Plauto e la giurisprudenza*, in *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, a cura di E. Cantarella e L. Gagliardi, Milano, 2007, 224 ss.

[36] Interessante la versione di A. GUARINO, *L'itinerario del salmone. Sulle tracce del mandatum credendi*, in *Sem. Compl.*, Madrid, 23-24, 2010-2011, 105 ss. [= *Mandatum credendi*, Napoli, 1982], il quale si occupa del caso riportato da Ulpiano e, dopo averne descritto la fattispecie, afferma quanto segue: «Perché Ulpiano sottolinei la *scientia* di Caio è evidente: questi sa bene che il prestito concesso da Mevio a Sempronia per intercessione di Tizio, è la condizione posta da Sempronia per elargire i suoi favori al giovane. Caio, insomma, è perfettamente a giorno del fatto che tutta l'operazione è architettata per un fine immorale, ed è appunto perciò che egli, per meglio mascherare il combino, il danaro a Sempronia non lo ha prestato direttamente ma ha atteso (o provocato) che il prestito fosse fatto da Mevio, cioè da persona che alle prestazioni della meretrice notoriamente non aspira. Senonché Ulpiano, dopo aver messo in evidenza la *scientia* di Caio, fa leva proprio su di essa per sostenere che in questo caso il mandato di Tizio a Caio sia invalido, e cioè che Caio non possa citare *in ius* Tizio, con l'*actio mandati contraria*, nell'ipotesi che Sempronia non abbia restituito il mutuo a Mevio e che Mevio si sia fatto rimborsare da lui. Rivolto idealmente a Caio, il severo giurista gli dice: "è come se tu avessi messo consapevolmente la tua borsa a disposizione di uno che il danaro fosse stato sul punto di perderlo" (*simile est, quasi perdituro pecuniam sciens credideris*)» (p. 73 ss.).

meretrice: anche in questa ipotesi infatti l'*actio mandati contraria* sarebbe stata negata ove il mutuante non fosse riuscito a recuperare la somma mutuata dalla donna, in quanto *quasi adversus bonam fidem mandatum sit*, essendo cioè l'oggetto stesso del mandato *contra bonos mores*.

Due casi che vedevano due diversi tipi di mandato: di prestare fideiussione nel primo e di credito nel secondo, con altrettante due giustificazioni: *quia simile est, quasi perdituro pecuniam sciens credideris* per il primo e *quasi adversus bonam fidem mandatum sit* per il secondo.

Il giurista avrebbe sostenuto, dunque, l'inesperibilità dell'azione processuale, negando la nascita dell'obbligazione contrattuale[37].

Ora, al di là delle questioni giuridiche sottese, sulle quali la dottrina è intervenuta a più riprese, pare opportuno sottolineare il fatto che il giovane, per ottenere i favori della donna bramata, avrebbe dovuto sborsare molto più denaro di quello che un *filius*

[37] Come Paolo (Paul. 1 *sent.* D. 4.4.24.1: *Non semper autem ea, quae cum minoribus geruntur, rescindenda sunt, sed ad bonum et aequum redigenda sunt. Ne magno incommodo huius aetatis homines adficiantur nemine cum his contrahente et quodammodo commercio eis interdicetur. Itaque nisi aut manifesta circumscriptio sit aut tam neglegenter in ea causa versati sunt, praetor interponere se non debet*) anche Ulpiano (Ulp. 5 *opin.* D. 4.4.44: *Non omnia, quae minores annis viginti quinque gerunt, irrita sunt, sed ea tantum, quae causa cognita eiusmodi deprehensa sunt, vel ab aliis circumventi vel sua facilitate decepti aut quod habuerunt amiserunt, aut quod adquirere emolumentum potuerunt omiserint, aut se oneri quod non suscipere licuit obligaverunt*) voleva porre un argine all'«eccessiva larghezza nell'accordare la protezione» (F. MUSUMECI, *Pregiudizio del minore e protezione edittale in età imperiale*, in *FIDES HUMANITAS IUS. Studii in onore di L. Labruna*, VI, Napoli, 2007, 3717). Si sarebbe trattato, scrive lo studioso, di una «tendenza diffusa», ascrivibile agli imperatori Severo e Caracalla, secondo i quali «il minore, in quanto tale, era da considerare meritevole comunque della tutela edittale, a prescindere in particolare dalle condizioni psicologiche in cui egli aveva operato». I giuristi ritenevano pertanto necessario evitare che «un intervento indiscriminato in favore dei minori finisse per risolversi in un grave danno per loro stessi – resi privi, per questo, di qualsiasi credibilità e impossibilitati quindi a svolgere attività contrattuali con altri – e che essi, per conseguenza, rimanessero in qualche modo esclusi dal *commercium*».

familias in potestate poteva avere a disposizione nel proprio *peculium*. Avrebbe dovuto quindi escogitare un modo per poter entrare in possesso del denaro sufficiente allo scopo.

Come fare? Tra le varie ipotesi che ci vengono riportate nelle fonti, e il riferimento va soprattutto a quelle letterarie, il giovanotto avrebbe potuto reperire il denaro necessario allo scopo sottraendolo al patrimonio paterno, con operazioni condotte normalmente *clam*, di nascosto e con l'aiuto di uno schiavo. Il tutto ai danni del patrimonio del *pater*, il cui rischio maggiore derivava proprio dalle spese compiute dal *filius familias* per un fine turpe, come quello di elargire denaro in cambio di prestazioni sessuali, con la complicità di terzi.

Il risultato di tali operazioni non sarebbe stato solo ai danni del patrimonio, ma si sarebbe riverberato sull'intera *familia*, la quale sarebbe stata danneggiata dall'atteggiamento scialacquatore dell'*adulescens*[38].

Quindi una norma che da un lato serviva a far fronte a quella che deleuzianamente abbiamo chiamato incrinatura, la possibilità di un giovane di essere circuito, ci mostra anche l'altro lato della medaglia, la possibile mala fede di una persona adulta pure per l'epoca, con le sue pulsioni sessuali che a causa della pervasività della *patria potestas* cerca di evadere ai dettami familiari con l'aiuto di terzi.

E forse anche per questo il pretore avrebbe valutato caso per caso se l'atto fosse invalido o meno. È chiaro che passati i 25 anni

[38] Una particolare interpretazione del problema è stata avanzata da M. MARRONE (*Istituzioni*², cit., 271 ss.), secondo il quale potrebbe esistere una qualche affinità tra la *lex Laetoria* e la *lex Oppia*, entrambe promulgate con l'intento di frenare lo sperpero dei patrimoni: la *lex Oppia* avrebbe infatti impedito la dilapidazione, da parte delle matrone, dei patrimoni dei mariti; mentre la *lex (P)Laetoria* quella dei giovani che, a causa del raggiro condotto da un adulto più esperto, avessero patito un vero e proprio «pregiudizio patrimoniale».

non solo la persona è responsabile ma di conseguenza lo è anche il *pater* che non ha ancora emancipato il figlio.

4. *Brevi note conclusive*

Nelle declamazioni di Sofistopoli che oggi ricevono un rinnovato interesse da parte degli storici del diritto grazie soprattutto al lavoro di Giunio Rizzelli[39], l'*adulescens luxuriosus* compare prepotente nella quarta controversia del secondo libro di Seneca dove un figlio lussurioso il cui padre è diventato anch'egli lussurioso accusa quest'ultimo di demenza[40]. Non è qui il caso di soffermarsi su questa interessantissima declamazione ma basti semplicemente segnalare che nelle argomentazioni dei rètori

[39] G. RIZZELLI, *Fra giurisprudenza e retorica scolastica. Note sul ius a Sofistopoli*, in *Iura & Legal System*, 6, 2019, 4, 102 ss.; ID., *Sen. contr. 2.4 e la legislazione matrimoniale augustea: qualche considerazione*, in *Index*, 40, 2012, 271 ss. A proposito del rapporto padre-figlio si veda anche ID., *Tra collera e ragione. Il castigo paterno in Roma antica*, in *Giuristi nati. Antropologia e diritto romano*, a cura di A. McClintock, Bologna, 2016, 185 ss.; M. LENTANO, *La città dei figli. Paternità metaforiche e paternità metonimiche nella cultura romana*, in *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, Lecce, 2019, 53 ss.; G. BRESCIA, *Il figlio spes patris nella declamazione latina e nell'immaginario letterario e giuridico*, in *Camenae*, 23, 2019, 1 ss. Sull'importanza del connubio retorica-diritto, invece: M. LENTANO, *Retorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina*, Lecce, 2014 e G. BRESCIA, *La donna violata. Casi di stuprum e raptus nella declamazione latina*, Lecce, 2012.

[40] Sen. *contr.* 2.4: *abdicavit quidam filium. abdicatus se contulit ad meretricem. ex illa sustulit filium. aeger ad patrem misit; cum venisset, commendavit ei filium suum et decessit. adoptavit puerum <pater>. ab altero [pater] filio accusatur dementiae.* Anche in Sen. *contr.* 2.6 (*Quidam luxuriante filio luxuriari coepit. Filius accusat patrem dementiae*) è presentato il caso di un vecchio che, imitando il giovane figlio, si dà ad una vita di piaceri: il figlio, che accusa il padre di demenza, ammette di avere in un primo tempo tentato di ravvedersi, in quanto aveva interpretato la condotta dissipata del padre come un esempio in negativo offertogli come monito; ma poi si dice pronto a darsi di nuovo alla crapula per costituire a sua volta, con il proprio comportamento sbagliato, un modello da non imitare per il vecchio.

appaiono chiare le due facce della medaglia di cui si è discusso: da un lato la vulnerabilità dovuta all'età, l'incapacità di controllare le pulsioni erotiche e le passioni, e dall'altra la possibilità che l'*adulescens* sia affetto da un vero e proprio vizio[41] dovuto alla condotta reiterata, che non muta con il passare degli anni e con l'assunzione di diversi ruoli sociali legati all'età.

Inevitabile pensare come già hanno fatto Tom McGinn[42] e Alberto Maffi[43] al *Trinùmmus* di Plauto in cui il giovane Lesbonico vende la casa avita in assenza del proprio padre per poter pagare la favorita di turno: il riferimento va, in particolare, al primo verso del prologo dove la Lussuria si rivolge alla Miseria chiamandola 'figlia mia' e chiedendole di seguirla, così che potrà fare il suo dovere[44].

Sembra quindi potersi affermare, in conclusione, che la *lex (P)Laetoria*, la prescrizione edittale, il parere di Ulpiano, erano tutti provvedimenti in parte indirizzati ad arginare un possibile *vulnus* dell'inesperienza dei minori di 25 anni, ma erano anche in linea con la mentalità romana dell'epoca, volta alla conservazione ed alla tutela di un patrimonio, considerato talvolta dai giuristi 'vulnerabile'.

---

[41] Il *vitium* della passione amorosa, secondo il costume del tempo, dovrebbe essere stato 'normale' in un ragazzo, ma inammissibile in un uomo maturo: in un anziano (Sen. *contr.* 2.6.4), l'*amare* una meretrice sarebbe stato addirittura un segno di follia: se infatti, il *Luxuriosus adulescens peccat*, il vecchio *luxuriosus insanit; aetas exhaurit <virtutes> vitia lasciviunt*.

[42] T.A.J. MCGINN, *Prostitution, Sexuality and the Law in Acient Rome*, New York-Oxford, 1998, 323 ss.

[43] A. MAFFI, *«Adulescentes»*, cit., 222-223.

[44] *Sequere hac me, gnata, ut munus fungaris tuom* […]

ABSTRACT

Per i Romani i minori di 25 anni potevano essere considerati soggetti 'vulnerabili': la loro fragilità sarebbe stata associata alla loro inesperienza, con la conseguenza che era stata predisposta una tutela giuridica particolare contro coloro che ne avessero approfittato.

Nel presente lavoro viene tratteggiato il caso dell'*adulescens luxuriosus* (Ulp. 31 *ad ed.* D. 17.1.12.11) al fine di evidenziare come vulnerabile fosse non solo il minore di 25 anni, in quanto minore, ma anche il patrimonio dell'intera *familia*, messo in pericolo dagli impulsi sessuali del giovane.

Romans could consider boys under 25 years old like 'vulnerable' subjects: their fragility was a result of their inexperience, so they were granted special legal protection against those who took advantage of them.

The paper addresses the case of the *adulescens luxuriosus* (Ulp. 31 *ad ed.* D. 17.1.12.11), with the aim to demonstrate the vulnerability of boys under 25 years old, as minors, but also the vulnerability of the same family fortune, that could be endangered by the young man's sexual impulses.

PAROLE CHIAVE

vulnerabilità – *adulescens luxuriosus* – Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.4.1.1

vulnerability – *adulescens luxuriosus* – Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.4.1.1

ADELAIDE CARAVAGLIOS
adelaidecaravaglios@libero.it